

Traduzione

Trattato su l'applicazione dei trattati anteriori concernenti le relazioni giuridiche fra la Svizzera e l'Austria

Conchiuso il 25 maggio 1925

Approvato dall'Assemblea federale il 19 febbraio 1926¹

Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 marzo 1926

Entrato in vigore il 7 marzo 1926

(Stato 7 marzo 1926)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

il Presidente della Repubblica d'Austria,

animati dal comune desiderio di render applicabili fra la Svizzera e la Repubblica d'Austria i Trattati conclusi fra la Svizzera e la già Monarchia austro-ungarica e concernenti il regolamento delle condizioni di domicilio, l'estradizione reciproca dei malfattori e la legalizzazione degli atti pubblici, hanno risolto di concludere a questo scopo un trattato e hanno nominato loro plenipotenziari,

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le disposizioni seguenti:

Art. 1²

I Trattati conclusi fra la Svizzera e la già Monarchia austro-ungarica, il 7 dicembre 1875³, per il regolamento delle condizioni di domicilio, il 10 marzo 1896⁴, per l'estradizione reciproca dei malfattori e il 21 agosto 1916⁵, per la legalizzazione di atti pubblici rilasciati o legalizzati dalle Autorità svizzere o austriache, saranno applicati alle Parti contraenti.

Art. 2

Il presente Trattato sarà ratificato il più presto che sia possibile e gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berna.

CS 11 571; FF 1925 III 101 ediz. ted. 105 ediz. franc.

¹ RU 42 182

² La validità dei Trattati enumerati in questo articolo è stata nuovamente confermata dalla lett. B n. II dello Scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32).

³ RS 0.142.111.631

⁴ RS 0.353.941.8. Con il 19 ago. 1969 questo trattato è divenuto caduco per quanto concerne l'Austria (RU 1970 344).

⁵ RS 0.172.031.63

Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio degli atti di ratificazione e resterà in vigore fintanto che non sarà stato disdetto da una delle Parti contraenti. In questo caso, cesserà d'aver effetto allo spirare del termine di 6 mesi a contare dal giorno in cui la disdetta sia stata notificata all'altra Parte contraente.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il venticinque maggio 1925.

Motta

Di Pauli

Protocollo finale⁶

In occasione della firma del Trattato conchiuso oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, i plenipotenziari sottoscritti hanno formulato le dichiarazioni seguenti, che fanno parte integrante del Trattato stesso:

Il Governo svizzero considera che le prescrizioni austriache sui passaporti non sono contrarie al Trattato e non muove obiezione a che, dal canto austriaco, la scelta e l'esercizio d'un mestiere da parte d'un cittadino svizzero siano subordinati a un'autorizzazione formale delle Autorità politiche dello Stato, in conformità del § 8, cpv. 2, dell'Ordinanza austriaca sui mestieri (Gewerbeordnung). Resta però inteso che sarà considerata come un diritto acquisito un'autorizzazione preventiva, vale a dire accordata prima d'intraprendere e d'esercitare un mestiere, in conformità del § 8, cpv. 1, dell'Ordinanza austriaca sui mestieri.

Il Governo federale austriaco considera che le prescrizioni attualmente in vigore nella Svizzera per ciò che concerne la dimora e il domicilio di cittadini stranieri non sono contrarie alle disposizioni del Trattato. Resta però inteso che i cittadini austriaci domiciliati nella Svizzera già prima che fosse stato istituito il controllo degli stranieri, saranno senz'altro considerati come in possesso dei requisiti prescritti dalla polizia degli stranieri e che i cittadini austriaci in possesso di un'autorizzazione di dimora o di domicilio nella Svizzera fruiranno, con riserva delle disposizioni applicabili all'esercizio della professione di farmacista, e di mercante ambulante, della libertà di commercio e d'industria, in conformità dell'articolo 31 della Costituzione federale⁷, salve le restrizioni che fossero imposte dalle prescrizioni o dalle condizioni dell'autorizzazione stessa.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo finale e l'hanno munito dei loro sigilli.

Berna, il venticinque maggio 1925.

Motta

Di Pauli

⁶ Vedi anche la corrispondente dichiarazione contenuta nella lett. B n. Il n. 1 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32).

⁷ RS 101

